

Deliberazione n° 382 del 7 giugno 2018

Oggetto: Rinnovo convenzione con il Caseificio *La Stella* per consulenze in sorveglianza sanitaria.

IL DIRETTORE *ad interim* U.O.C. Affari Generali e Legali

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 393 del 15/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, venne stipulata convenzione con il Caseificio *La Stella* per l'esecuzione di consulenze in sorveglianza sanitaria mediante il dott. Giovanni Rossi, *Medico competente* di questa Azienda, tacitamente rinnovata di anno in anno;
- con nota prot. n. 1324/U del 16/01/2018, questa amministrazione ha comunicato il recesso dall'accordo precisando che l'eventuale prosecuzione poteva avvenire previa nuova istanza;
- con nota P.E.C. del 19/01/2018, al prot. n° 1825 del 22/01/2018, la suindicata impresa casearia ha chiesto il rinnovo dell'accordo di cui trattasi;

Considerato che

in calce all'istanza del dott. Giovanni Rossi del 29/05/2018, acquisita al prot. n. 14562/e del 30/05/2018, il Direttore Sanitario aziendale ha espresso il proprio assenso;

Letto

lo schema di convenzione, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che

l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del vigente regolamento A.L.P.I. aziendale;

Ritenuto

di poter rinnovare la convenzione con il Caseificio *La Stella* per l'esecuzione di consulenze in sorveglianza sanitaria mediante il dr. Giovanni Rossi, *Medico competente* di questa Azienda;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta del Caseificio *La Stella*;
2. di stipulare, con la predetta impresa casearia, convenzione per l'esecuzione di consulenze in sorveglianza sanitaria mediante il dott. Giovanni Rossi, *Medico competente* di questa Azienda, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale;
3. di stabilire che il compenso omnicomprendivo annuo da corrispondere al dr. Giovanni Rossi sarà di € 25,00 (venticinque/00) per ogni singola visita, IRAP inclusa, e per un massimo di 6 (sei) ore annuali;
4. di approvare l'allegato schema di convenzione;
5. di precisare che l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del vigente regolamento A.L.P.I. aziendale;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Economico - Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione ed al Caseificio *La Stella*.

IL DIRETTORE *ad interim*
U.O.C. Affari Generali e Legali
avv. Eduardo Chianese

Vista la sujestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Gubbiosa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio


- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta del Caseificio *La Stella*;
2. **STIPULARE**, con la predetta impresa casearia, convenzione per l'esecuzione di consulenze in sorveglianza sanitaria mediante il dott. Giovanni Rossi, *Medico competente* di questa Azienda, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale;
7. **STABILIRE** che il compenso onnicomprensivo annuo da corrispondere al dr. Giovanni Rossi sarà di € 25,00 (venticinque/00) per ogni singola visita, IRAP inclusa, e per un massimo di 6 (sei) ore annuali;
3. **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione;
4. **PRECISARE** che l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del vigente regolamento A.L.P.I. aziendale;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione ed al Caseificio *La Stella*.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



CONVENZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA

T R A

L'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, di seguito denominata "A.O.", in persona del Direttore Generale dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, domiciliato, per la carica, presso la sede dell'A.O., sita in via Palasciano s.n.c. -81100- Caserta, Partita Iva n. 02201130610;

E

il Caseificio La Stella, di seguito denominato "datore di lavoro", in persona dell'Amministratore, con sede in via Appia Località Cappuccini (Zona Industriale) Santa Maria Capua Vetere (CE), Partita I.V.A. n. 001655940610.

Premesso

che il datore di lavoro, ha richiesto all'A.O. la designazione di un sanitario quale medico competente, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal D.lgs. 9/04/2008 n.81 integrato e modificato dal D.lgs. 3/08/2009 n. 106, da effettuarsi presso gli ambienti di lavoro del richiedente;

che l'A.O., avendo nel proprio organico dirigenti medici che hanno optato per l'attività intramoenia ed in possesso dei titoli richiesti dalla legge e/o autorizzati allo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, si è resa disponibile a tale designazione;

che l'attività richiesta è regolata dall'art.58 del vigente CCNL, quadriennio 1998-2001, della Dirigenza Medica e Veterinaria che la qualifica come particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art.55, lett.c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio e regolamenta i casi e le modalità con cui la stessa deve esplicarsi;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) La narrativa è patto ed abbiassi per integralmente trascritta e riportata;

Art.2) L'A.O., autorizza il proprio dirigente medico **dott. Giovanni Rossi, nato il 18.04.1958, matricola 201183**, a svolgere la sorveglianza sanitaria presso le strutture del datore di lavoro. Detto medico competente effettuerà tutte le prestazioni necessarie e prescritte dagli articoli 25 e 41 del D. lgs. 81/08 integrato e modificato dal D. lgs. n. 106/09 e s.m.i., che di seguito si riassumono:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- f) collabora con il datore di lavoro e con servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazioni nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- g) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Dl. gs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- h) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

- i) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- j) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- k) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- m) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- n) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dell'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- o) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

Art. 3) Il datore di lavoro, a sua volta, si impegna:

- a) ad incaricare un proprio dipendente per i rapporti con il medico competente; tale incaricato avrà la responsabilità dei rapporti tra il medico ed il datore di lavoro in sede referente e non decisionale;
- b) a fare in modo, sotto la propria responsabilità, che i dipendenti chiamati a visita, si presentino puntualmente alla convocazione;
- c) a fornire al medico competente tutte le informazioni previste dalla legislazione vigente ed indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni.
- d) alla raccolta del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali, da parte del medico competente, ai sensi della legge n.81/2008.

Art. 4) Per l'attività professionale, elencata al precedente art. 2), espletata dal medico competente, si applica la tariffa omnicomprendiva di €. 25,00 (venticinque/00), Irap inclusa per ogni lavoratore visitato.

A seguito di sopralluogo effettuato, il monte orario annuo è determinato in 06 (sei) ore complessive. Il riepilogo del compenso dovuto dovrà affluire entro 30 gg. dalla ricezione della relativa fattura, al Servizio Funzioni Economiche e Finanziarie della A.O., ai fini dei successivi adempimenti di ripartizione, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti. Detto pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario specificando gli estremi della fattura.

Art. 5) Il presente contratto, da registrarsi in caso d'uso e a spese della parte richiedente, ha la durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è fatta salva la possibilità per le parti, anche in forma unilaterale, di procedere a disdetta da comunicare all'altra parte tramite lettera raccomandata A.R. da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 6) Per eventuali controversie, discendenti dall'esecuzione o interpretazione della presente convenzione e non bonariamente componibili sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Caseificio La Stella
L'Amministratore
Antonio Mastroianni

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta
Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante